

Art. 2.

In applicazione degli accordi governativi dell'8 settembre 2010 e del 10 settembre 2010 citati in premessa:

a) la CIG è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;

b) il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;

c) con riferimento al settore della pesca del tonno il trattamento di CIG potrà essere erogato a far data dal 15 maggio 2010.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad € 10.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, come modificato dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'ammissione ai trattamenti e all'erogazione delle prestazioni di CIG.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'INPS è tenuto, e unitamente a Italia lavoro, a monitorare e controllare a livello centrale i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione da parte delle sedi periferiche delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto interministeriale n. 56193 del 24 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

11A07479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Vercelli: Galleria di base del Brennero (CUP I41J05000020005) autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi. (Deliberazione n. 83/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;


Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», come integrato dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che:

autorizza ad accantonare una quota di proventi della Società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero in un Fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Bren-



nero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona;

dispone che l'utilizzo delle disponibilità del Fondo avverrà in base a un piano di investimento che la citata Società dovrà presentare entro il 31 dicembre 2011 e che dovrà essere approvato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012 e previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'articolo 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali e visti, in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi ad una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza – alla data di autorizzazione del citato primo lotto – di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del me-

desimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento – per i lotti costruttivi successivi al primo – di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del Contraente Generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del Soggetto Aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;


il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che Il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Decisione di finanza pubblica) – Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento il CIPE deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232 della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009 il «Potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona, Galleria di base del Brennero»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «1° Programma delle opere strategiche», che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», per il quale indica un costo di 2.582,284 milioni di euro, e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, alla voce «Corridoi ferroviari» include la «Tratta Corridoio ferroviario Brennero e Valico»;



Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89, (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2005) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del "Potenziamento Asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero" ed ha contestualmente assegnato al Soggetto Aggiudicatore GEIE Brenner Basis Tunnel (GEIE BBT) un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di euro per le attività di fase II di cui all'accordo internazionale del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in Società per azioni europea (BBT SE);

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il «1° Programma delle infrastrutture strategiche» come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005) - all'allegato 2 ha previsto, nel «Sistema Valichi», la voce «Brennero», individuando quale subintervento, l'«Asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di base del Brennero»;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto dei contenuti della «Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche», al fine di operare una rivisitazione della delibera n. 130/2006 e una quantificazione dei costi e delle coperture delle opere già approvate dal Comitato medesimo ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009», che riporta il Quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009, tra i quali non risulta compresa la «Galleria di base del Brennero»;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della «Nota informativa Galleria del Brennero» concernente aspetti finanziari e attuativi dell'opera;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2010), con la quale:

è stato approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco - Verona. Galleria di base del Brennero», il cui limite di spesa è stato indicato, per la parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50 per cento del costo totale dell'opera;

è stata autorizzata la contrattualizzazione dell'intera opera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili;

è stato previsto che la copertura del residuo fabbisogno finanziario di competenza, pari a 2.863 milioni di euro, fosse assicurata in coerenza con il cronoprogramma dell'opera e secondo le esigenze di cassa riportate nell'allegato 2 alla delibera stessa;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito all'8° Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica 2011 - 2013, Allegato che, in ossequio a quanto previsto dal richiamato comma 234, dà evidenza, anche in apposito prospetto, degli interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi, tra cui la «Galleria di base del Brennero»;


Vista la nota 4 novembre 2010, n. 44638, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento, all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, del «Tunnel di base del Brennero», inviando la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 17 novembre 2010, n. 46975, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso ulteriore documentazione;

Vista la nota 17 novembre 2010, n. 97018, comprensiva di allegati, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato di non aver osservazioni da formulare in merito all'argomento sopra citato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;



Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che l'opera ha registrato un aumento di costo pari a 890 milioni di euro in valori costanti 2006, di cui:

349 milioni di euro per prescrizioni intervenute dopo l'approvazione del progetto definitivo italiano e derivanti dalla procedura VIA lato austriaco, prescrizioni il cui recepimento determinerà l'approvazione del progetto da parte delle autorità federali e locali austriache e il cui costo incide sul valore complessivo dell'intervento;

244 milioni di euro per una più adeguata stima dei costi di attrezzaggio tecnologico e ferroviario e di messa in esercizio, effettuata – per conto del soggetto promotore dell'intervento – da un gruppo di esperti internazionali che ha raffrontato i costi del progetto definitivo con quelli di interventi comparabili (Tunnel del Gottardo e Galleria di base del Lötschberg);

297 milioni di euro per una maggiore congruità dei costi di management ed acquisizione aree, intesi come costi interni ed esterni non direttamente connessi alla realizzazione delle opere civili o dell'attrezzaggio, escluse le quote di rischio;

che il nuovo costo a vita intera dell'opera, tenuto anche conto dell'adeguamento monetario, è ora pari a 8.280 milioni di euro, di cui 4.140 milioni di euro a carico dell'Italia suddivisi tra le seguenti componenti:

Tabella 1 (milioni di euro)

Componenti del costo	Costo complessivo adeguato all'inflazione (*)	Quota Italia Adeguata all'inflazione (*)
Studi (fase II/IIA)		
Studi e opere geognostiche (cunicolo esplorativo)	520	260
Lavori (fase III)		
Opere civili (gallerie principali)	4.903	2.452
Attrezzaggio ferroviario	1.426	713
Management e imprevisti	1.431	715
Totale	8.280	4.140

(*) inflazione applicata ai soli lavori (fase III)

che i lavori relativi alla fase III possono essere ripartiti in lotti costruttivi comprensivi della quota di management e riserve per imprevisti, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 2 (milioni di euro)

Lavori (fase III)	Costo complessivo adeguato all'inflazione	Quota Italia adeguata all'inflazione
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	560	280
2° lotto costruttivo: opere civili gallerie principali	5.456	2.728
3° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico	1744	872
Totale	7.760	3.880

che con la citata delibera n. 71/2009 sono state indicate le risorse disponibili, pari a 712 milioni di euro - a cui si aggiungono i 16 milioni di euro, stanziati dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Provincia di Verona, con una conseguente disponibilità complessiva di 728 milioni di euro - nonché individuate le fonti finanziarie per la copertura totale dell'opera;

che, tenendo conto anche del suindicato aumento di costo, la quota residua di finanziamento da garantire a carico dell'Italia ammonta a circa 3.412 milioni di euro;

che, relativamente ai requisiti di cui al citato articolo 2, commi 232 - 233, della legge n. 191/2009:

l'opera è inclusa nel Corridoio TEN-T, Asse ferroviario del Corridoio 1, "Potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona", come risulta anche dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010;

l'opera non è suddivisibile in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro, trattandosi di opera continua in sotterraneo, la cui piena operatività può essere raggiunta solo a completamento della realizzazione;

la succitata disponibilità finanziaria di 728 milioni di euro consente di coprire la quota a carico dell'Italia sia dei costi relativi alla fase II/IIA di cui alla Tabella 1, sia di quelli per la realizzazione del primo lotto costruttivo, di cui alla Tabella 2;

gli importi residui da finanziare per gli altri interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi (linea AV/AC Milano – Verona: tratta Treviglio – Brescia e linea AV/AC Milano – Genova: Terzo valico dei Giovi) sono rispettivamente pari a 919 e 5.480 milioni di euro, portando l'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari a 9.811 milioni di euro;



che il cronoprogramma dei lavori per lotti costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali sono stati individuati dal Ministero istruttore, così come riportato nell'allegato 1 alla presente delibera;

che è stata avviata la "Fase III" e che BBT SE, in sede di esperimento delle gare per l'affidamento dei contratti d'appalto, si è impegnata ad acquisire, da parte dei concorrenti, l'impegno a rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria;

Delibera

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, come individuati nella tabella 2 della presa d'atto, del "Potenziamento dell'Asse ferroviario Monaco - Verona, Galleria di base del Brennero", il cui costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana è pari a 4.140 milioni di euro, che costituisce il nuovo limite di spesa.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato il primo lotto costruttivo del valore complessivo di 560 milioni di euro, di cui 280 milioni di euro a carico della parte italiana, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa indicato al punto precedente.

3. Il Soggetto Aggiudicatore dell'intervento provvederà a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria eventualmente sorta in relazione alla individuazione dell'opera in esame con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

4. La documentazione attestante il suddetto impegno sarà trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne curerà l'inoltro a questo Comitato per la relativa presa d'atto e ai fini dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera assunto con la presente delibera.


Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ



Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 37.



Allegato

CRONOPROGRAMMA



FABBISOGNI DI COMPETENZA

(milioni di euro)

Lotto	Costo a vita intera	Finanzio disponibile	Fabbisogno		Stato dell'arte
			Importo	Data	
Opere in corso	260,0	260,0			finanziato - in costruzione
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	280,0	280,0			finanziato
2° lotto costruttivo: gallerie principali	2.728,0	188,3	2.539,7	aprile 2012	da finanziare
3° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico	872,0	0,0	872,0	giugno 2016	da finanziare
Totale	4.140	728,3	3.411,7		

FABBISOGNI DI CASSA

(milioni di euro - totali arrotondati)

Lotto	Costo a vita intera	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
		Opere in corso	260	109	38	40	38	34								
1° lotto costruttivo	280		29	118	107	27										280
2° lotto costruttivo	2.728				800	808	549	281	144	147						2.728
3° lotto costruttivo	872									231	237	202	83	42	76	872
Totale investimento per anno	4.140	109	67	158	945	870	549	281	144	378	237	202	83	42	76	4.140
Totale investimento cumulato	4.140	109	176	334	1.279	2.148	2.697	2.978	3.121	3.499	3.736	3.938	4.021	4.064	4.140	4.140

